

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/953 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di accrescere la trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari derivati su merci, delle quote di emissioni e degli strumenti derivati sulle stesse, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione in cui sono negoziati detti strumenti finanziari dovrebbero pubblicare una relazione settimanale indicante il numero aggregato di persone titolari del contratto e il totale delle posizioni aperte per ciascuno strumento finanziario derivato su merci, ciascuna quota di emissioni o ciascuno strumento derivato sulla stessa che supera le soglie di cui al regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione ⁽²⁾ per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci, e trasmettere detta relazione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- (2) La tempestiva trasmissione delle relazioni precedentemente pubblicate dalle rispettive sedi di negoziazione entro un termine chiaro e comune facilita la pubblicazione settimanale centralizzata da parte dell'ESMA di tali relazioni provenienti da tutta l'Unione.
- (3) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (5) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (GUL 87 del 31.3.2017, pag. 479).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

